

RISCOSSIONE

Decreto fiscale: stralcio dei debiti fino a 1.000 euro

di Lucia Recchioni

Con riferimento alle novità introdotte con il **D.L. 119/2018** (c.d. “**Decreto fiscale**”) molti dubbi si concentrano sul previsto **stralcio** dei **debiti fino a 1.000 euro** affidati agli agenti della riscossione **dal 01.01.2000 al 31.12.2010**.

A quale **importo** è necessario far riferimento per valutare il raggiungimento del limite massimo di **1.000 euro**? come si **coordina** questa disposizione con le norme in materia di **rottamazione** e cosa fare se qualche mini-cartella è compresa nella c.d. “**rottamazione-bis**”? Ed infine, quali sono i **debiti** che potranno essere **annullati**?

L'[articolo 4 D.L. 119/2018](#) prevede l'automatico annullamento dei debiti “*di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010*”.

A rilevare sono quindi i **carichi** affidati all'Agente della riscossione, più comunemente noti come “**partite di ruolo**”.

Pertanto, al fine di fornire qualche esempio, possiamo ritenere che:

- una **cartella di pagamento**, di importo **superiore ad euro 1.000** ma relativa a **due partite di ruolo** di importo inferiore alla suddetta soglia sarà oggetto di **integrale annullamento**; parimenti, una cartella relativa a **due partite di ruolo** di cui soltanto una è di importo inferiore al limite previsto, sarà oggetto di **parziale annullamento**;
- i debiti di **ammontare superiore** alla richiamata soglia ma **parzialmente saldati**, il cui **residuo importo** sia pari a 1.000 euro al 24.10.2018 (comprensivo di interessi e sanzioni) sono comunque **oggetto di annullamento**;
- un debito risultante da una **singola partita di ruolo** di importo complessivo superiore ad **euro 1.000** ma relativo a diversi tributi di importo inferiore al suddetto limite **non** sarà oggetto di **annullamento**: è infatti **irrilevante la composizione del debito**.

Come anticipato, dubbi potrebbero tuttavia sorgere con riferimento al **rapporto** tra lo **stralcio** previsto e la c.d. “**rottamazione bis**”.

Un debito potenzialmente **annullabile** potrebbe infatti essere stato già compreso nella **domanda di rottamazione-bis**: in questo caso conviene non pagare la rata dovuta? **Versare la rata** significherebbe pagare, sebbene in parte, anche un debito di imminente cancellazione?

Ebbene, a tal proposito il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione ([articolo 4, comma 2, D.L. 119/2018](#)) prevedendo che:

- le **somme versate anteriormente** alla data di entrata in vigore del decreto (**24.10.2018**) restano **definitivamente acquisite**;
- le **somme versate dalla data di entrata in vigore del decreto** sono **imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti** eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a **debiti scaduti** o in scadenza e, in assenza di questi ultimi, sono **rimborsate**.

Pertanto il **contribuente** potrà provvedere al pagamento del dovuto alle **regolari scadenze**, potendo comunque beneficiare del previsto **annullamento**.

Da ultimo si rende necessario ricordare che la disposizione in esame è applicabile a **tutti i debiti affidati agli agenti della riscossione** dal 01.01.2000 al 31.12.2010, **eccezion** fatta per i seguenti:

- somme dovute a titolo di **recupero degli aiuti di Stato** ai sensi dell'[articolo 16 Regolamento UE 2015/1589](#),
- crediti derivanti da **pronunce di condanna della Corte dei Conti**,
- **multe, ammende e sanzioni** pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e **sentenze penali di condanna**,
- le **risorse proprie tradizionali** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lett. a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (“*prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero*”),
- l'**imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

TUTTE LE NOVITÀ DEL DECRETO FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >